

Relazione unitaria dei sindaci-revisori con vista sugli effetti del COVID-19

Lo schema del CNDCEC relativo al bilancio 2019, che sarà pubblicato a breve, si sofferma sulle conseguenze dell'emergenza e sulle nano-imprese

/ Raffaele MARCELLO e Ermando BOZZA

Sarà a breve disponibile sul sito del CNDCEC (www.commercialisti.it) il documento sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori al bilancio 2019. Il documento focalizza l'attenzione sulle novità maggiormente significative che stanno caratterizzando le attività di vigilanza e revisione sul bilancio 2019, ossia le **implicazioni** derivanti dalla diffusione epidemiologica del COVID-19 e le peculiarità riguardanti le "nano-imprese".

Il documento, rispetto alle passate edizioni, contiene una sezione dedicata al caso di società che presentano dubbi significativi sulla **continuità aziendale**, con particolare riferimento agli scenari creatisi per effetto dell'emergenza pandemica da COVID-19, e una sezione dedicata alla revisione nelle nano imprese. Altro allegato, che potrebbe tornare utile nelle situazioni contingenti, è quello relativo alle procedure da seguire nel caso non fossero concessi ai sindaci-revisori i giorni di deposito per la propria relazione previsti dal comma 3 dell'[art. 2429](http://art.2429) c.c.

In tema di **dubbi** sulla continuità aziendale il documento sottolinea che i sindaci-revisori sul bilancio 2019 dovranno far riferimento, come in passato, ai principi di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC vigenti e al principio ISA Italia 570 ritenendo non applicabili le norme del Codice della crisi relative agli indicatori ed indici di bilancio. È sotto gli occhi di tutti che le criticità legate alla diffusione del COVID-19 in molti settori di attività abbiano comportato effetti nel primo scorcio dell'esercizio 2020 e che allo stato non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura.

Molto opportunamente il documento enfatizza il concetto, per così dire, di "**unicità**" dei dubbi in materia di continuità aziendale legati al COVID-19 che fa sì che le attività degli organi amministrativi, di controllo e dei revisori debbano essere improntate a canoni di estrema cautela e attenzione. Redigere piani previsionali in questa fase presenta margini di incertezza davvero singolari in quanto legati, oltre che ad un superamento della fase di contagio e al ripristino delle attività di mercato, anche alle misure di sostegno che lo Stato porrà concretamente in essere soprattutto nei riguardi di settori di attività che hanno dovuto forzatamente interrompere le proprie attività produttive.

Sicuramente attività doverosa è quella di fornire nella nota integrativa un'**appropriata informativa** qualitativa al riguardo per mettere in grado gli stakeholder di valutare al meglio la situazione; meno sem-

plice sarà la valutazione dei piani soprattutto se dovessero effettuarsi rigorose *sensitivity analysis*. Ciò che potrebbe spesso profilarsi è che i sindaci-revisori si troveranno di fronte a incertezze significative, relative agli eventi che l'emergenza pandemica sta generando, che potrebbero essere foriere di dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Laddove il sindaco-revisore valuti appropriato l'utilizzo del principio della continuità e la società abbia dato adeguata informativa nella Nota integrativa, egli dovrà inserire nella propria relazione una dichiarazione specifica, così come richiesto dall'[art. 14](http://art.14), comma 1, lett. f) del Dlgs 39/2010. Nell'allegato 3 del documento viene proposto un **esempio di relazione** a tal riguardo.

L'allegato 4 è dedicato ad un tema collegato funzionalmente a quello della continuità, ossia il **maggior tempo** richiesto dalle restrizioni imposte dai vari decreti sul coronavirus, non solo nell'iter di formazione ed approvazione del bilancio ma anche nello svolgimento delle attività di vigilanza e revisione. È di tutta evidenza che le restrizioni di accesso nelle sedi aziendali e lo "smart working" generino difficoltà non solo nell'elaborazione del bilancio ma anche nella capacità della società di fornire documentazione ed elaborazioni all'organo di controllo e al revisore.

Gli stessi sindaci-revisori, d'altronde, sono impossibilitati a recarsi presso gli uffici della società e, spesso, nei propri uffici. Potrebbero, quindi, verificarsi **notevoli rallentamenti** nelle attività di vigilanza e di revisione per ragioni oggettive indipendenti dalla volontà dei sindaci-revisori e conseguentemente, difficoltà nel garantire tempi e procedure idonei a rilasciare la relazione al bilancio 2019 in tempo utile per il deposito nei termini previsti dall'[art. 2429](http://art.2429) c.c.

Il documento del CNDCEC suggerisce ai sindaci-revisori di informare subito le società assoggettate a controllo su tali criticità invitandole a valutare la **tempistica** di approvazione del bilancio alla luce della situazione (anche tenendo conto del DL 17 marzo 2020 n. 18) e avvisandole di riservarsi la facoltà di valutarne l'impatto sui tempi di emissione della relazione unitaria, nonché sui suoi contenuti. In questi casi potrebbe rendersi necessario richiedere ai soci la rinuncia ai termini previsti dall'[art. 2429](http://art.2429), comma 3, c.c., per il deposito della relazione di revisione. Nel documento è riportato un esempio specifico di lettera di rinuncia ai termini.

Sul tema delle "nano-imprese" il documento rimarca come "l'attività di vigilanza e/o la revisione legale del

bilancio per le società che si sono trovate a nominare per la prima volta l'organo di controllo o il revisore entro il termine del 16 dicembre 2019, a seguito dell'ampliamento dell'obbligo derivante dalla modifica dell'[art. 2477](#) del c.c. avvenuto per mezzo dell'[art. 379](#), comma 1 del DLgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), deve necessariamente riguar-

dare anche l'esercizio 2019, oltre agli esercizi 2020 e 2021" e fornisce indicazioni operative sul caso. Il CND-CEC, seppur indirettamente, sposa dunque la tesi della **non revocabilità** dei sindaci-revisori nominati entro il 16 dicembre 2019 e della necessaria emissione della relazione sul bilancio 2019 (*contra* Assonime con il caso n. 1/2020).